

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CGF
(2013/2014)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 12 luglio 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Paolo De Fiore, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari, Prof. Enrico Moscati, Prof. Mauro Sferrazza, – Componenti; Sig. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO A.C. PISA 1909 AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €750,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/BENEVENTO DEL 5.5.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 162/DIV del 7.5.2013)

La C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall'A.C. Pisa 1909 di Pisa, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SIG. FABBRI GIANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO S.R.L.. - NOTA N. 5534/95 PF12-13 AM/MA DELL'11.3.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 16.5.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Sig. Fabbri Gianni riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 12. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO SIG. FABBRI FLAVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 18 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F., SEGUITO FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RAVENNA CALCIO S.R.L., - NOTA N. 5534/95 PF12-13 AM/MA DELL'11.3.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 89/CDN del 16.5.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Fabbri Flavio annullando la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO AURORA PRO PATRIA 1919 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI €10.000,00 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 11, COMMI 3 E 4, C.G.S., A TITOLO DI RESPONSABILITÀ CONCORRENTE; EX ART. 4, COMMA 2, C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, IN RELAZIONE A QUANTO ASCRITTO AL CALCIATORE PAGANINI LUCA, SEGUITO GARA CASALE/PRO PATRIA DEL 19.1.2013 - NOTA N. 7164/561 PF12-13/SP/BLP DEL 9.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Aurora Pro Patria 1919 s.r.l. di Busto Arsizio (Varese). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO CALC. PAGANINI LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., E DELL'ART. 11, COMMA 1, C.G.S., SEGUITO GARA CASALE/PRO PATRIA DEL 19.1.2013 - NOTA N. 7164/561 PF12-13/SP/BLP DEL 9.5.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 97/CDN del 7.6.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Paganini Luca. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Edilberto Ricciardi, Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Paolo De Fiore, Avv. Gianfranco Iadecola, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Franco Massi, Prof. Enrico Moscati, Prof. Mauro Sferrazza, – Componenti; Sig. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

6. RICORSO U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:

- AMMENDA DI €15.000,00;
- OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE,

INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY-OFF, LECCE/CARPI DEL 16.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 199/DIV del 17.6.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall'U.S. Lecce S.p.A. di Lecce, limita la chiusura alle sole due curve per 4 giornate. Conferma l'ammenda. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO SIG. IERACE GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI ANNI 4 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E 9 C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO S.P.A. – NOTA N. 6849/1598 PF10-11 AM/MA DEL 26.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

8. RICORSO SIG. POGGI MADARENA MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 21, COMMI 2 E 3, N.O.I.F. E 9 C.G.S. IN RIFERIMENTO AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ U.S. CATANZARO S.P.A. – NOTA

N. 6849/1598 PF10-11 AM/MA DEL 26.4.2013 - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 98/CDN del 10.6.2013)

La C.G.F. riuniti preliminarmente i ricorsi n. 7) e 8), visto l'art. 37, comma 4, C.G.S., li accoglie, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito. Dispone restituirsi le tasse reclamo.

9. RICORSO CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30 SETTEMBRE 2013 INFLITTA AL SIG. GIANMARIO SPECCHIA SEGUITO GARA VENEZIA/MONZA DEL 16.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 200/DIV del 17.6.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Portogruaro Summaga s.r.l. di Portogruaro (Venezia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO CAL. BARBERIS ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA SEGUITO GARA LATINA/PISA DEL 16.6.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 199/DIV del 17.6.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calc. Barberis Andrea riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 12 luglio 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete